



REGIONE  
LAZIO

Allegato 2

***ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA,  
CACCIA E PESCA***

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**  
AREA POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE  
DELLA FAUNA SELVATICA

*Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17*  
***NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA  
GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO***

**ANTICIPAZIONE DELL'ESERCIZIO VENATORIO  
PER I GIORNI 01 E 04 SETTEMBRE 2016.**

## *Anticipo dell'attività venatoria*

1. Ai sensi delle previsioni dell' art. 34, comma 2 della L. R. 17/1995, nel territorio della Regione Lazio, con l'esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 01 e 04 settembre 2016, è consentito l'esercizio venatorio alle specie:
  - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
  - gazza (*Pica pica*);
  - ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
  - merlo (*Turdus merula*);
  - tortora (*Streptopelia turtur turtur*).
  
2. L'esercizio venatorio di cui al precedente punto 1. è consentito:
  - ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C..
  - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
  
3. Nei giorni 01 e 04 settembre 2016 l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane.
  
4. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni 01 e 04 settembre 2016 dalle ore 5.35 alle ore 19.40.
  
5. Nei giorni 01 e 04 settembre 2016, il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, di cui non più di cinque capi per ogni specie di: merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*).
  
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 4/2015, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011.